

**CONCESSIONE DI LOCALI DA ADIBIRE
A PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

IN PIAZZA DELLA MOTTA 2- ID_20_3

L'anno 2024, il giorno XX del mese di XXXX, con il presente atto

TRA

il **Comune di Pordenone**, con sede legale in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, Codice Fiscale 80002150938, rappresentato in questo atto dal Dirigente del Settore VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO arch.Ivo Rinaldi, nato il XXXX a XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, che agisce in forza dei Decreti del Sindaco n. 10 del 29.12.2021, n.23 del 24 marzo 2022 e n. 118 del 29.12.2023, nonché il decreto del Vicesindaco Reggente n. 78 del 19 luglio 2024, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, di seguito PROPRIETARIO

E

Il sig. XXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX (Codice Fiscale XXXXXXXXXXXX), in qualità di titolare ditta individuale/ società XXXXXXXXXXXXXXXX, di seguito CONCESSIONARIO

PREMESSO CHE

- con delibera n. 271 del 26.09.2024 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi, i criteri e le direttive per l'assegnazione in concessione dei locali da adibire a pubblico esercizio in Piazza Della Motta n..2;
- con provvedimento n. XXXXXX, in data XXXXX si è determinato di procedere all'affidamento in concessione dei locali da destinare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, di cui alla tipologia A (disciplinata dall'art. 67 della Legge Regionale n.29/2005) tramite bando pubblico e sono stati approvati il Foglio oneri e condizioni, la bozza di contratto e la

planimetria;

- con determinazione n.XXX del XXX sono stati approvati gli atti della procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione n. XXXXX, in data XXXXX sono state approvate le risultanze della gara per l'affidamento della concessione dei locali in parola e aggiudicata e affidata la concessione a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alle condizioni tutte dell'offerta tecnica, nonché dell'offerta economica presentata;
- si sono conclusi, con esito favorevole, tutti gli accertamenti prescritti dalla legge nei confronti del soggetto aggiudicatario

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente contratto ha per oggetto la concessione dell'immobile di proprietà comunale di cui alla planimetria allegata ubicato in piazza Della Motta n.2, identificato catastalmente al catasto fabbricati foglio 20 - mappale 2839 porzioni dei subalterni 9 e 10 - per una superficie commerciale di circa 211 m², da destinare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, generi di pasticceria, gelateria e di prodotti di gastronomia, di cui alla tipologia A disciplinata dall'art.67 della Legge Regionale n.29/2005. La porzione di immobile oggetto del presente contratto, è inserita nel complesso monumentale denominato "ex Convento di San Francesco". La superficie concessa è così distribuita: A) locale bar comprensivo di cucinino, disimpegno e servizi igienici: m² 84 commerciali, B) locale sala bar comprensivo di magazzino, ripostiglio, servizi igienici: m² 54 commerciali; C) sala aggiuntiva: m² 73 commerciali. A tale superficie dei locali si aggiunge un'area scoperta esterna di m² 25, situata nella corte interna del complesso "Ex convento San Francesco", da adibire a posa di tavolini e sedie per lo stazionamento degli avventori (individuata come "D-Area

esterna” nella planimetria allegata). Il CONCESSIONARIO dovrà richiedere, in regime Canone Unico Patrimoniale un’ulteriore superficie esterna da adibire a superficie di somministrazione con tavoli, sedie e ombrelloni (individuata sempre nella Planimetria allegata quale *“Area esterna dove localizzare il dehor”*). La richiesta deve essere avanzata formalmente all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla consegna dei locali e il dehors realizzato entro 6 mesi (sempre dalla consegna). Il dehors dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio. L’aggiudicatario dovrà effettuare la dipintura e stuccatura, nonché e l’approntamento degli stessi. All’interno dei locali sono presenti arredi e attrezzature acquisite dal CONCESSIONARIO così come disposto dall’articolo 4 del Foglio oneri e condizioni – inventariati in calce a detto Foglio. L’eventuale integrazione degli stessi per l’esercizio dell’attività è a carico dell’aggiudicatario. La presente concessione è conferita ed accettata sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni e modalità risultanti dal Foglio oneri e condizioni (Allegato alla gara). Il suddetto documento, già sottoscritto in sede di gara dal conduttore, si trova depositato agli atti del Comune e si intende facente parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

Scopo della presente concessione è l’apertura di un pubblico esercizio in piazza della Motta anche con un dehors esterno, che coinvolga la cittadinanza e le persone che frequentano Pordenone e incrementi la vita di relazione, anche in rapporto agli interventi di riqualificazione, restauro e digitalizzazione che hanno interessato Piazza della Motta, la Casa della Musica, Piazzetta del Donatore e Piazzetta Ospedale Vecchio, nonché l’intorno verso viale Martelli, secondo le prescrizioni contenute nell’allegato Foglio d’oneri e condizioni.

ART. 2 - TUTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA SUI BENI CULTURALI

Sull’immobile ricade l’interesse culturale dichiarato con declaratoria del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato regionale per il Friuli

Venezia Giulia SR – FVG/XXXXXXXXXXXXXXXXX inviato con nota prot. XXXX del XXXXXXXX, pertanto l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sull'immobile stesso è sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai sensi D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni e, preventivamente, del Comune di Pordenone proprietario. Il CONCESSIONARIO inoltre è tenuto al rispetto di quanto prescritto dalla Soprintendenza nell'autorizzazione alla concessione d'uso con Decreto n.XXX del XXX del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Segretariato regionale per il Friuli Venezia Giulia (Allegato C)

ART. 3 - CANONE DI CONCESSIONE

Il CONCESSIONARIO dovrà corrispondere al Comune un canone annuo di concessione di € XXXXXXXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxxxxxx/00), oltre all'IVA. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate secondo le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale. Per agevolare l'avviamento del locale il canone di concessione annuo offerto dal CONCESSIONARIO aggiudicatario sarà abbattuto in misura del 50 % per i primi due anni dalla data di stipula del presente contratto. A decorrere dal terzo anno di concessione, decorrente dalla data di stipula del contratto, il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del 75 % della variazione ISTAT registrata nell'anno precedente. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di mora in ragione del tasso legale in vigore. Il CONCESSIONARIO, alla cessazione del rapporto, anche anticipata e per qualunque causa, non potrà vantare alcun tipo di diritti e/o indennità, ivi compreso l'avviamento commerciale, mentre sarà dovuto il canone pieno così come disciplinato all'ultimo periodo/comma del successivo articolo 4. Il canone di concessione potrà essere sospeso per cause di forza maggiore.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE – RECESSO DAL CONTRATTO

La durata della concessione è stabilita in anni 8 (otto) a decorrere dalla data di

sottoscrizione del presente contratto. La concessione è rinnovabile per una volta sola per medesimo periodo su richiesta del CONCESSIONARIO, da inviare almeno 9 (nove) mesi prima della scadenza contrattuale. Alla data di scadenza del contratto il CONCESSIONARIO dovrà provvedere, entro il termine indicato dal Comune, alla riconsegna dei locali liberi da persone e cose di sua proprietà - come da verbale di consistenza redatto in contraddittorio fra le parti - salvo diversi accordi con il Comune. L'aggiudicatario potrà recedere dalla concessione, per gravi e giustificati motivi, comunicando l'intenzione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. In tal caso sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari a 3 (tre) mesi del canone di concessione offerto, da versare entro e non oltre la data della comunicazione suddetta. In caso di recesso entro la fine del secondo anno contrattuale, la riduzione del canone di concessione prevista per i primi due anni dall'articolo 3, non è riconosciuta. L'Amministrazione recupererà tale differenza mediante escussione della cauzione prevista all'art.17 del presente contratto, fino alla concorrenza dell'importo. In tale ipotesi non si applica la penale prevista al precedente comma del presente articolo. Eventuali ritardi nella riconsegna dei locali saranno sanzionati con l'applicazione di una penale giornaliera pari al 20% del canone mensile, fatto salvo l'esercizio di tutte le azioni mirate a rimettere gli stessi nella disponibilità del Comune concedente.

5 - APERTURA DELL'ATTIVITA'

Il CONCESSIONARIO è tenuto ad aprire l'esercizio al pubblico entro 30 giorni dalla data del presente contratto. La richiesta di Canone Unico Patrimoniale per il dehors dell'area collocata su Piazza Della Motta deve pervenire all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla consegna dei locali e il dehors realizzato entro 6 mesi (sempre dalla consegna).

ART. 6 – DISPOSIZIONI PER L'USO DEI LOCALI

I locali dovranno essere destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione di

alimenti e bevande. Il CONCESSIONARIO deve osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti applicabili all'esercizio dell'attività svolta dal medesimo. Il CONCESSIONARIO risponde per gli eventuali danni derivanti da un uso improprio dei locali. Il CONCESSIONARIO si impegna a mantenere i locali con una diligenza non inferiore a quella del buon padre di famiglia in modo da riconsegnarli nello stesso stato di efficienza e conservazione del momento dell'affidamento, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. E' fatto assoluto divieto di apportare ai locali ed al loro esterno qualsiasi modifica, compresa l'installazione di ornamenti od insegne, senza preventiva, espressa, autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Le modifiche e migliorie eventualmente autorizzate non potranno comunque dar luogo ad alcun onere per l'Amministrazione; alla fine del rapporto l'Amministrazione locatrice si riserva la facoltà di acquisirle anche gratuitamente o di disporre la rimessa in pristino a spese del CONCESSIONARIO.

ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - USO DELLE AREE ESTERNE

Il CONCESSIONARIO dovrà gestire il pubblico esercizio con il massimo decoro e scrupolosità e con la piena osservanza della normativa vigente. Dovrà curare la massima pulizia di tutti i locali locati e aree esterne, ed evitare assolutamente di arrecare disturbo alla quiete pubblica. Il CONCESSIONARIO è l'unico responsabile dell'andamento della gestione ed esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e cose conseguenti o inerenti all'esercizio dell'attività. Il CONCESSIONARIO si impegna ad installare ed utilizzare nell'attività di gestione eventuali ulteriori arredi, attrezzature e materiali conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza ed è responsabile dello scrupoloso rispetto di tutte le norme vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande. E' consentita l'attività di allietamento alla clientela tramite esibizioni musicali dal vivo con carattere di complementarità e sussidiarietà

rispetto all'attività esercitata (somministrazione di alimenti e bevande), nel rispetto delle norme previste nei regolamenti comunali. E' concesso l'uso di apparecchi radiofonici, televisivi e similari con volume moderato. Il gestore dovrà esporre adeguata segnaletica informativa in ordine alle disposizioni di legge per la somministrazione di superalcolici. E' fatto divieto assoluto di installare nei locali videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) del T.U.L.P.S. e di svolgere l'esercizio di attività di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. Il gestore, se richiesto, dovrà appoggiare le iniziative promosse o patrociniate dal Comune in Piazza Della Motta. Il CONCESSIONARIO inoltre deve attuare quanto dichiarato in sede di offerta tecnica circa: B) Offerta di prodotti e menù C) Organizzazione e modalità operative, D) Proposte migliorative. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli nel merito. I tavolini e le sedie posizionati all'esterno dovranno essere riposti, durante i periodi di chiusura anche di un solo giorno, in modo ordinato e legati in modo da impedirne il prelievo o l'utilizzo. Il gestore ha l'obbligo di provvedere all'apertura mattutina entro le ore 8.00 e onere di chiusura serale, per almeno sei giorni la settimana, del portone di ingresso al complesso dell'ex Convento. E' compreso nel canone di locazione l'utilizzo della porzione di area esterna collocata nella corte interna. Inoltre il CONCESSIONARIO dovrà allestire il dehors esterno in regime Canone Unico Patrimoniale sulla Piazza Della Motta come specificato all'articolo 1.

ART. 8 - ORARIO E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il CONCESSIONARIO deve rispettare gli orari e i giorni di chiusura indicati in sede di offerta tecnica in **data**, fatte salve le modifiche comunicate e approvate dall'Amministrazione Comunale. E' consentita la sospensione dell'attività per ferie per un massimo di 25 giorni di calendario all'anno, anche frazionati, previa comunicazione al Comune, e comunque non nei periodi delle eventuali manifestazioni o eventi di rilievo, mostre o convegni organizzati dal Comune presso

l'ex Convento. L'Amministrazione, inoltre, a fronte di motivata richiesta del CONCESSIONARIO, potrà autorizzare ulteriori sospensioni dell'attività per un periodo massimo di 10 giorni all'anno. Qualora il CONCESSIONARIO, per cause non imputabili all'Amministrazione, non assicuri la continuità del servizio nei termini sopra stabiliti o non rispetti l'orario comunicato all'Amministrazione Comunale, sarà applicata una penale di € 200,00 per ogni giorno di chiusura non autorizzata o di violazione dell'orario, previa contestazione dell'addebito. Se l'interruzione del servizio è imputabile all'Amministrazione o a cause di forza maggiore opportunamente documentate, il CONCESSIONARIO ha diritto esclusivamente all'abbuono del corrispettivo per tutto il tempo dell'impedimento. E' obbligatoria l'apertura del locale nelle fasce orarie in cui vi sono eventi presso l'ex chiesa di San Francesco, situata nel medesimo complesso monumentale, così come è obbligatoria l'apertura quando il Comune o chi per esso organizza/patrocina eventi nella Piazza Della Motta.

ART. 9 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Sarà a cura e spese del CONCESSIONARIO ogni necessaria autorizzazione all'avvio dell'attività. E' inoltre onere del CONCESSIONARIO: **a)** accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti al fine di ottenere le autorizzazioni pubbliche necessarie per l'esercizio dell'attività; **b)** impegnarsi, comunque a propria cura e spese, a dotarsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza necessaria e prescritta dalla legge e/o regolamenti o provvedimenti della pubblica amministrazione in materia; **c)** esonerare sin d'ora il locatore da ogni conseguenza relativa all'eventuale diniego, rimanendo a suo carico il rischio relativo.

ART. 10 - CONSEGNA

La consegna è avvenuta in via provvisoria sotto riserva di legge con verbale datato XXXXXXXXXXXXXXXX sottoscritto dalle parti e conservato agli atti d'ufficio. Poiché nel verbale è stata data evidenza dello stato di conservazione

dell'immobile e degli impianti, tale consegna provvisoria diviene definitiva con la sottoscrizione del presente contratto. Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Decreto legge n.63/2012, così come convertito dalla legge n.90/2013, il locatario da atto di aver ricevuto dal Comune di Pordenone le informazioni e la documentazione, comprensiva di copia dell'Attestato di Prestazione Energetica, in ordine all'attestazione di prestazione energetica dei locali concessi (APE)

ART. 11 - ACCESSO AI LOCALI

Il CONCESSIONARIO si impegna a permettere, in ogni tempo, l'accesso ai locali per l'ispezione di tecnici, funzionari e incaricati dal Comune.

ART. 12 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Oltre al canone di concessione ed a quanto indicato eventualmente altrove nel foglio di condizioni ed oneri sottoscritto in sede di gara, sono interamente a carico del CONCESSIONARIO: **A)** la pulizia dei locali e dell'area esterna di pertinenza dei locali dati in concessione e area esterne in Canone Unico Patrimoniale; **B)** l'attivazione e intestazione delle utenze corrente, telefono e quant'altro e il pagamento delle relative bollette; **C)** la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti; **D)** gli interventi di manutenzione e adattamento anche igienico sanitario che si rendessero necessari per l'adattamento dei locali all'uso convenuto. Tali interventi saranno effettuati a carico del CONCESSIONARIO, previa autorizzazione del Comune (e se del caso della Soprintendenza), senza che il CONCESSIONARIO possa vantare alcun indennizzo né durante, né al termine del rapporto contrattuale; **E)** la pulizia delle fosse biologiche; **F)** l'attivazione dell'utenza con GEA per lo smaltimento dei rifiuti; **G)** le spese inerenti la gestione dei locali, comprese imposte, tasse e contributi comunque denominati; **H)** la stipula di adeguata assicurazione ed il pagamento dei relativi premi come previsto all'articolo 16. **I)** l'apertura mattutina entro le ore 8.00 e onere di chiusura serale, per almeno sei giorni la settimana, del portone di ingresso al complesso dell'ex

Convento. Inoltre sono a carico del CONCESSIONARIO: **1)** l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, licenze, i pareri e quanto prescritto dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività per le quali l'immobile viene concesso; **2)** l'acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività per le quali l'immobile è dato in concessione, i quali dovranno essere a norma di legge e non alterare lo stile e l'armonia dei locali; **3)** il rispetto: dei contratti collettivi di lavoro e degli eventuali integrativi aziendali - delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell'immobile degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - della normativa antincendio, con assunzione a proprio carico in qualità di gestore dell'immobile degli adempimenti specifici previsti; **4) la comunicazione al Comune** locatore, all'atto dell'avvio dell'attività nella struttura data in concessione, del nominativo del responsabile di tutte le attività oggetto del presente contratto, che dovrà assicurare la sua reperibilità H24 in caso di allarmi ed emergenze o per qualsiasi altra situazione che possa arrecare danno all'immobile; **5)** la tempestiva segnalazione al Comune concedente o agli organi di Polizia, di situazioni che possano arrecare danno o costituire pericolo per il patrimonio comunale o per le persone che frequentano l'immobile avuto in concessione.

ART. 13 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

E' a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli immobili dati in concessione e degli impianti relativi (escluso il caso della lettera D) dell'articolo 12), fatto salvo il diritto di rivalsa per fatti dovuti a incuria o uso non corretto da parte del CONCESSIONARIO o del personale da esso dipendente.

ART. 14 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione non potrà essere ceduta o trasferita ad altri, se non nei limiti di legge. E' altresì vietata la sub concessione totale o parziale.

ART. 15 - DECLARATORIA DI DECADENZA E REVOCA DELLA

CONCESSIONE

L'Amministrazione si riserva di dichiarare la decadenza della concessione allorché il CONCESSIONARIO non adempia fedelmente agli obblighi assunti, ovvero qualora lo stesso, anche indipendentemente da colpa, non presenti l'idoneità soggettiva o oggettiva a svolgere l'attività dedotta in concessione. In particolare, sarà dichiarata la risoluzione del contratto per fatto e colpa del CONCESSIONARIO, senza che il CONCESSIONARIO stesso possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione spese sostenute: **a)** gravi e /o reiterate violazioni degli obblighi previsti nel Foglio oneri e condizioni, non eliminati dal CONCESSIONARIO anche a seguito di diffida; **b)** mancata attuazione di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica circa: B) Offerta di prodotti e menù C) Organizzazione e modalità operative, D) Proposte migliorative; **c)** l'uso dei locali concessi per finalità difformi a quelle indicate negli articoli precedenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto; **d)** mancato pagamento del canone anche a seguito di diffida; **e)** mancata attivazione dell'esercizio di somministrazione entro i 30 giorni successivi alla stipulazione del presente contratto (salvo proroga per motivata richiesta), o dell'installazione del dehors su piazza Della Motta nei termini indicati all'articolo 1; **f)** sospensione temporanea dell'attività di somministrazione, in assenza di idonea autorizzazione dell'Amministrazione, per un periodo complessivo superiore a 90 (novanta) giorni; **g)** esecuzione di opere non autorizzate o esecuzione delle stesse in modo difforme da quanto autorizzato; **h)** destinazione, anche parziale e temporanea, dei locali ad usi e finalità diversi da quelli di cui all'articolo 6, primo comma; **i)** mancato rispetto delle prescrizioni inerenti le modalità di gestione; **j)** trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo, dell'esercizio dell'attività se non nei limiti di legge. La concessione è risolta, senza che il CONCESSIONARIO possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione spese sostenute, in caso di: **1)** mancato rilascio dei nullaosta e/o

autorizzazioni amministrative prescritti per l'esercizio dell'attività di somministrazione, o la loro successiva revoca o decadenza; **2)** sopravvenute, inderogabili, esigenze di pubblico interesse. Comporta la risoluzione del contratto di diritto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile l'ipotesi in cui il CONCESSIONARIO si renda responsabile di frode o in caso di dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale o di cessione di azienda. In caso di fallimento del CONCESSIONARIO il contratto sarà risolto e tale risoluzione avrà efficacia dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarativa di fallimento, salve le ragioni del Comune concedente relativamente al risarcimento in sede fallimentare, con privilegio sulla cauzione. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del CONCESSIONARIO, nonché sulla cauzione.

ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

Il CONCESSIONARIO ha prodotto, ai sensi del punto 15 del Foglio d'Oneri e Condizioni la seguente polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e rischio locativo (polizza n XXXXXXXXXX del XXXXXXXXX Agenzia XXXXXXXXX).

Il CONCESSIONARIO si impegna a mantenere la polizza prodotta, o analoga, valida ed efficace per l'intera durata del rapporto. L'esistenza di tale polizza non libera il CONCESSIONARIO dalle proprie responsabilità, sia di buona conduzione del locale che risarcitorie.

ART. 17 - CAUZIONE DIFINITIVA

A garanzia degli obblighi previsti dalla concessione, il CONCESSIONARIO ha costituito, ai sensi del punto 16 del Foglio d'Oneri e Condizioni, la seguente cauzione definitiva pari ad una annualità del canone di aggiudicazione: polizza/deposito cauzionale di € XXXXX n..La garanzia verrà restituita alla scadenza o alla risoluzione anticipata della concessione, nel caso ne ricorrano i presupposti, qualora gli obblighi assunti siano stati integralmente rispettati. La

cauzione dovrà essere reintegrata nell'importo ogniqualvolta il Comune procede alla sua escussione anche parziale. La garanzia verrà svincolata alla scadenza o alla cessazione anticipata della concessione qualora gli obblighi assunti siano stati integralmente rispettati.

ART. 18 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORME DI RINVIO

Il rapporto fra il Comune di Pordenone ed il CONCESSIONARIO si configura come atto di concessione commerciale di locali da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande in Piazza Della Motta n.2. Tutte le spese, comprese le imposte, inerenti e conseguenti alla procedura concorsuale, nonché quelle relative alla stipula del presente contratto, sono a carico del CONCESSIONARIO. Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto viene dichiarato competente il Foro di Pordenone.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alla Legge 27 luglio 1978, n. 392 e s.m.i..

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. i dati richiesti al CONCESSIONARIO risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e alla stipula del presente contratto. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del D.Lgs. 101/2018 e del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente disciplinare ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto di compravendita. Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa, è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, e-mail sindaco@comune.pordenone.it; il responsabile del trattamento è il dirigente del settore VII (comune.pordenone@certgov.fvg.it). Il DPO (Responsabile della

protezione dei dati personali) incaricato è la ditta SISTEMA SUSIO S.R.L. (e-mail info@sistemasusio.it - pec: info@pec.sistemasusio.it, telefono 02.92345836).

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Allegati:

1. Planimetria
2. Decreto n. XXXXX del di autorizzazione alla concessione - Soprintendenza

PER IL COMUNE

(Arch. Ivo Rinaldi) _____

PER IL CONCESSIONARIO

(XXXXXXXXXXXXX) _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CIGANA SILVIA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 31/10/2024 11:05:52